

in generale (aumentandone le disponibilità liquide o patrimoniali).

Siamo invece in presenza di «corrispettivo» quando il versamento rappresenta la contropartita specifica a fronte della prestazione di un servizio o della cessione di un bene.

In particolare, i versamenti effettuati a titolo di prestito con obbligo di restituzione non rappresentano ricavi per l'ente in quanto si ritiene che non comportino il conseguimento di un profitto quanto piuttosto un aumento di liquidità.

Infine, i versamenti effettuati a fondo perduto non rappresentano plusvalenze patrimoniali o sopravvenienze attive, nonostante aumentino il patrimonio sociale, per espressa previsione normativa disposta in tal senso.

22

Spesometro

Una associazione sportiva dilettantistica, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (esercizio sociale 01.07-30.06), ha stipulato nel corso del 2011 un contratto di sponsorizzazione relativo a tutta la durata della stagione sportiva in corso (01.07.2011-30.06.2012) del valore complessivo pari a euro 4.000 (Iva esclusa).

Il pagamento del corrispettivo è frazionato in quattro rate con scadenza rispettivamente al 30.09.2011, al 31.12.2011, al 31.03.2012 e al 30.06.2012, dietro regolare emissione di fattura, ciascuna di importo pari a euro 1.000 (Iva esclusa).

Si chiede di conoscere quale comportamento adottare ai fini dell'obbligo di comunicazione della operazioni rilevanti Iva («spesometro»).

M.F.

Risponde Maurizio Mottola

L'adempimento in oggetto è stato introdotto dall'art. 21 del dl n. 78 del 31 maggio 2010 ed è disciplinato, per quanto attiene agli aspetti operativi, dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22/12/2010, dal provvedimento direttoriale del 14/04/2011, dall'art. 7, comma 2 del dl 70/2011 («decreto sviluppo») e dalla circolare 24/E/2011.

L'obbligo di comunicazione telematica è relativo alle operazioni rilevanti ai fini Iva (attive e passive) di importo pari o superiore a euro 3.000 (ovvero ad euro 3.600 qualora si tratti di operazioni per le quali non è obbligatorio il rilascio della fattura, essendo soggette a certificazione dei corrispettivi attraverso l'emissione di scontrino o ricevuta fiscale).

Per il solo anno 2010, la soglia viene elevata ad euro 25.000 e l'obbligo è limitato alle operazioni per le quali è prevista l'emissione della fattura, con esclusione, quindi, delle operazioni certificate con l'emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Obbligati al nuovo adempimento sono tutti i soggetti passivi ai fini Iva e, quindi, come chiarito dalla circolare 24/E/2011, anche gli enti non commerciali, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, seppure limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (quali, a titolo esemplificativo, le operazioni di pubblicità e sponsorizzazione).

Il periodo di riferimento delle operazioni soggette a comunicazione, trattandosi di un adempimento Iva, è sempre l'anno solare, anche nel caso in cui l'ente sportivo abbia scelto di adottare un esercizio sociale di

durata diversa dall'anno solare stesso.

La circolare 24/E/2011 precedentemente citata si è occupata in modo specifico di alcuni casi particolari, come quello descritto nel quesito.

Trattasi infatti di un contratto di sponsorizzazione da cui derivano corrispettivi periodici e la cui durata è «a cavallo d'anno» in quanto relativa all'esercizio sociale 01.07.2011-30.06.2012.

Sebbene l'ammontare dei corrispettivi fatturati e incassati nel corso dell'anno solare 2011 sia inferiore alla soglia pari a euro 3.000 (euro 1.000 al 30.09.2011 e euro 1.000 al 31.12.2011), così come lo sarà l'ammontare dei corrispettivi da fatturare e incassare nel corso dell'anno solare 2012, l'importo complessivo del contratto è di importo superiore alla soglia suddetta (euro 4.000).

Ne consegue che l'associazione, con riferimento all'anno 2011 è tenuta a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate in data 30.09.2011 e 31.12.2011 così come sarà obbligata, con riferimento all'anno 2012, a comunicare i dati relativi alle operazioni che saranno effettuate in data 31.03.2012 e 30.06.2012.

22

Proventi commerciali e plafond

Una associazione sportiva dilettantistica, in regime ex lege 398/1991, chiede di conoscere se le quote/contributi associativi e i corrispettivi specifici incassati dai soci, rispettivamente per l'ammissione allo status di associato e per la partecipazione alle attività sportive, devono essere considerati ai fini del calcolo del plafond previsto per l'adozione del regime in questione.

F.D.

Risponde Maurizio Mottola

Il requisito oggettivo previsto per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 398/1991 riguarda i proventi derivanti da attività commerciale conseguiti nell'esercizio precedente.

Tali proventi non devono eccedere il plafond di ammontare complessivo pari a €250.000,00.

Il regime cessa di essere applicato a partire dal mese successivo a quello in cui viene superato il plafond.

Tra i proventi derivanti da attività commerciale non devono essere considerate le quote/contributi associativi e i corrispettivi specifici incassati dai soci in virtù, rispettivamente, del principio di «decommercializzazione generale» e di «decommercializzazione specifica» disposti dall'articolo 148 dpr 917/1986 e dall'articolo 4 dpr 633/1972.

Occorre tuttavia sottolineare che i principi richiamati possono essere applicati solo ed esclusivamente se sono rispettate tutte le condizioni soggettive ed oggettive espressamente previste.

Per quanto attiene alle condizioni soggettive:

- l'ente, ancorché di natura associativa, non deve avere per oggetto esclusivo o principale della propria attività lo svolgimento di attività commerciali;
- l'associazione deve essere correttamente qualificata «Associazione sportiva dilettantistica».

Per quanto attiene invece alle condizioni oggettive:

- le attività svolte devono essere conformi alle finalità istituzionali dell'associazione;
- i corrispettivi specifici per i servizi erogati devono essere pagati da soci.